

STATUTO

“MAHASARA-ITALIA O.N.G.”

Premessa

Dal 2008 è operativa nello Sri Lanka, un'organizzazione non governativa, denominata **Mahasara Social Public Foundation** (di seguito denominata **MSPF**), in Colombo e avente le finalità dell'art. 2 del presente statuto. Le finalità perseguiti si richiamano agli ideali di uno sviluppo umano equo e sostenibile e alla solidarietà tra i popoli della terra e fanno riferimento agli insegnamenti dei Maestri della non violenza. Le finalità si ispirano anche agli ideali, alle metodologie, all'esperienza concreta e alla testimonianza che l'organizzazioni non governative offrono da molti anni nelle zone rurali. L'autonomia nella progettazione e nell'azione locale di espandere la propria opera e di portare a termine molti progetti di sviluppo in molti villaggi porta ad essere un punto di riferimento per molte organizzazioni non governative estere, Americane ed Europee nello Sri Lanka. Dalla fine del 2011, MAHASARA decide per merito del suo nuovo presidente, di aprire una sede anche in Italia così da dare quella spinta ai molti progetti che la sede di Colombo sviluppa con le realtà locali. Sono in corso programmi volti alla sostenibilità economica, iniziative di microcredito, attività agricole e piccoli allevamenti di animali. Alcuni progetti sono sostenuti direttamente da **MSPF**. La cooperazione ha bisogno di un cambio di passo, cooperazione e integrazione devono andare nella stessa direzione e la chiave è la formazione. Con la nuova sede in Italia noi possiamo dare molto sia a coloro che arrivano in Italia con le loro professionalità e con il nostro aiuto un nuovo indirizzo per la formazione di coloro che rimarranno nel nostro Paese. Ma la vera scommessa è quella di formare anche coloro che rientrano volontariamente nel paese di origine e attivare delle attività formative e d'integrazione lavorativa nei paesi in via di sviluppo".

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

L'ASSOCIAZIONE " MAHASARA-Italia O.N.G. " ha sede legale e operativa in FIRENZE, Via de' Vanni 11/r. La sede può essere trasferita in altra località o aprire altra unità locale sul territorio Italiano, con delibera del Consiglio direttivo. "Mahasara – Italia" è un " Organizzazione Non Governativa (ONG)" che opera nel settore delle cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apartitica e ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

Oggetto Sociale e Scopi dell'Associazione

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha lo scopo di sviluppare, organizzare e realizzare, in tutte le forme possibili, il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dello SRI LANKA e di tutte quelle popolazioni residenti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e tali riconosciuti dagli Organismi Nazionali ed Internazionali, con azioni, progetti e quanto altro, e, in particolare, l'Associazione ha come scopo:

- L'alleviamento della povertà nei PVS;
- La creazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture sanitarie, scolastiche e di formazione professionale in genere, consentendo l'accesso a questi servizi ai più poveri e bisognosi;
- Permettere, con condotta solidale ed esemplare, il coinvolgimento della Società civile ai processi democratici per uno sviluppo equo, vitale e sostenibile, adoprando in modo attivo ed efficiente sui problemi inerenti la promozione della donna in campo familiare Sociale e lavorativo in linea ai principi di pari opportunità;
- Promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, delle tradizioni musicali, religiosi, teatrali ed etniche attraverso eventi culturali, concerti, la conoscenza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale nel campo della conservazione e tutela dei beni artistici, storici e ambientali, attraverso conferenze, seminari, mostre, convegni, pubblicazioni e attività di scambio;
- Di rispettare e promuovere ogni intervento a tutela dei minori ed intervenire prontamente e rigidamente dove i diritti questi siano violati;
- Sviluppare sensibilità per la tutela e difesa dell'ambiente ed al suo utilizzo in maniera ecologica e sostenibile;
- La ricerca di attività artigianali, commerciali e industriali sul territorio Italiano per la formazione di persone provenienti dai PVS che intendono rientrare volontariamente nel paese di origine e attivare delle attività formative e d'integrazione lavorativa nei paesi in via di sviluppo".

- o Adoprarsi per il raggiungimento con ogni mezzo lecito, equo, e solidale degli obiettivi che l'idoneità, le conferisce e di tendere a vederne riconosciute le restanti, mediante l'esperienza maturata sul campo dai singoli Soci sui temi della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, in linea ad un processo di internazionalizzazione e di educazione allo sviluppo svolto presso i presidi scolastici e sedi lavorative/professionali a livello nazionale ed internazionale;

Al fine di consentire il perseguitamento degli scopi istituzionali l'Associazione in via occasionale ed accessoria può svolgere attività commerciale nei confronti di terzi e può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a Enti pubblici a Organismi nazionali, internazionali o sovranazionali o privati, e potrà assumere partecipazioni in organizzazioni e/o enti con oggetto affine o complementare al proprio ed operare in appoggio ed in collaborazione con essi.

Potrà stipulare contratti di consorzio e aderire a Consorzi-Società e ad associazioni temporanee d'impresa.

Articolo 3 Patrimonio Sociale ed entrate

Il patrimonio è costituito:

- o a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- o b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- o a) dalle quote associative;
- o b) dai proventi delle attività eventualmente svolte nei confronti di terzi;
- o c) dai proventi derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- o d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
- o e) le sovvenzioni o i contributi di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- o f) le attività di raccolta fondi frutto di iniziative dell'associazione per gli scopi dell'associazione stessa;
- o g) le erogazioni di privati anche non soci, lasciti, donazioni ed eredità offerte da qualunque soggetto, privato e non, interessato a sostenere l'opera dell'associazione.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della Associazione viene determinata dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO può, in ogni momento e senza formalità, adeguare la predetta quota alle esigenze dell'Associazione.

Per l'intera durata dell'Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad altre associazioni aventi scopo affine e/o analogo.

Variazione all'Art. 3 dello statuto, riferito alla gestione del patrimonio sociale ed entrate, da conformare all'Art. 4 della Legge 383/200 e Art. 7 della LRT 42/2000

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale."

Articolo 4 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal CONSIGLIO DIRETTIVO il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Specifiche sull'Approvazione dei Bilanci preventivo e consultivo

a) **Rendiconto contabile economico;**

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato svolta dai Soci

b) **Approvazione dell'assemblea;**

-i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la Sede Sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Articolo 5
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di Mahasara-Italia:

- Il Consiglio di Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario di Coordinamento
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Variazione Art. 5 Inserimento Organo dell'Assemblea dei Soci e mansioni (ex Art. 3 L. 383/00 e Art.5 LRT 42/02)

In riferimento all'Art. 5 dello statuto che fa riferimento agli "ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE" visto l'ex Art. 3 della Legge 383/00 e Art. 5 LRT 42/02, diventa organo a tutti gli effetti l'Assemblea dei Soci, ed è inserita a far parte degli organi di Mahasara Italia.

a) **Compiti dell'assemblea**

- L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, è l'organo formato da tutti i soci
- L'assemblea deve essere convocata tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data
- L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione.

a) **I poteri dell'assemblea in via ordinaria sono:**

- l'elezione del consiglio direttivo, del presidente, del revisore dei conti;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
- decidere la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- approvare il programma annuale delle attività;

L'assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

b) **I poteri dell'assemblea, in via straordinaria, sono:**

- deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti, ma il quorum è più elevato:

- è richiesta la presenza dei due terzi dei soci;
- per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato nella sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

b) **I poteri del consiglio direttivo sono:**

- gestire l'associazione, promuovere le attività e amministrare l'associazione.

è l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica sociale.

Il consiglio direttivo è da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone;

formato dal presidente e da almeno due consiglieri e prende le sue decisioni a maggioranza dei voti:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
 - adottare provvedimenti disciplinari;
 - compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
 - curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
 - approvare il programma dell'Associazione;
 - fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
 - aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione;
 - sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
 - ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- il consiglio direttivo si riunisce una volta al mese;
- per ogni riunione deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti;
- I verbali dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione di tutti i soci.
- Il più importante compito del consiglio direttivo sono le decisioni in ambito economico, tramite la gestione del cda dell'associazione, su cui operano il presidente e il tesoriere.

Articolo 6

SOCI

Possono essere ammesse a partecipare all'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l'Associazione si è costituita, senza distinzione di cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale, purché di sentimenti e comportamenti civili e democratici.

Essa è costituita da un numero illimitato di soci che, ad eccezione di quelli "Onorari", abbiano versato la quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, anno per anno e che per il primo anno e sino a delibera successiva si determina in € 15,00 (quindici) per il socio sostenitore, € 50,00 per il socio ordinario. Il socio fondatore versa una quota di € 100,00 (cento).

Comma 1 – Gli associati si distinguono in :

- o **Soci Fondatori** che sottoscrivono l'atto costitutivo, essi sono tenuti al pagamento della quota annuale al diritto di voto, a partecipare all'organizzazione allo svolgimento dei progetti dell'associazione
- o **Soci Onorari** – sono ammessi per la loro opera svolta in campo sociale, culturale e lavorativo, viene offerta dal Consiglio direttivo , non sono tenuti al pagamento della quota annuale, hanno diritto al voto
- O **Soci Ordinari** – sono ammessi su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo possono partecipare all'Organizzazione dell'associazione sono tenuti al pagamento della quota annuale o contributi volontari, hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e diritto al voto.
- O **Soci Sostenitori** - Versano una quota associativa o contributi volontari, possono partecipare alle assemblee generali senza diritto di voto la perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione, espulsione e radiazione dall'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del socio, per inadempienze e morosità, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Organizzazione o per decesso.

I soci espulsi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno diritto di alcun genere sul patrimonio mobiliare o immobiliare dell'associazione.

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e al pagamento della quota associativa .

Gli aderenti all'Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dall'eventuale Regolamento interno.

Articolo 7 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un CONSIGLIO DIRETTIVO composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dell'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario di Coordinamento
- Consiglieri

I membri del CONSIGLIO DIRETTIVO sono rieleggibili.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario di Coordinamento o da uno dei Consiglieri eletti dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale, secondo il metodo della cooptazione.

Variazione Art. 7 per inserimento nuova carica;

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Segretario di Coordinamento o da uno dei Consiglieri del Consiglio stesso.

Articolo 8 Nomine, compensi e attività

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente un Vicepresidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo compensi su rimborsi spesa.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno e delibera sugli indirizzi e sulle attività e su ogni questione l'Assemblea ritenga delegare ad esso.

In particolare il CONSIGLIO DIRETTIVO:

- regola ed organizza le attività Sociali;
- determina l'importo delle quote Sociali;
- coadiuva il Presidente nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- transige, accetta o rifiuta contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti;
- nomina appositi comitati, determinandone le attribuzioni ed i poteri nei limiti del presente statuto, e ne verifica il raggiungimento degli obbiettivi affidati;
- propone all'Assemblea per la ratifica la nomina di nuovi associati;
- redige ed aggiorna il Regolamento attuativo;
- conferisce deleghe di spesa ad associati e/o terzi.

Articolo 9 Presidente, Vicepresidente e Segretario Coordinatore

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi d'urgenza con l'approvazione del segretario Coordinatore, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 10 Funzioni del Vice-Presidente

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in Italia e all'Esterò in assenza del Presidente e può coordinare e organizzare attività Sociali, progetti di sviluppo nello Sri Lanka è di tutte quelle popolazioni residenti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) in collaborazione e coordinato dalla MAHASARA-SriLanka O.N.G nella persona del suo presidente.

Articolo 11

Deleghe

Il Presidente può delegare, permanentemente o temporaneamente, il Segretario Coordinatore specifiche funzioni amministrative e di tesoreria.

Il Presidente insieme al Segretario Coordinatore può procedere alla nomina di dipendenti e di impiegati, e determina le eventuali retribuzioni, si potrà conferire ai Soci incarichi professionali fissandone l'eventuale compenso.

Variazione Art. 11 dello statuto, inserimento specifiche Art. 18 L. 383/00 e Art. 6 LRT 42/02

- a) l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionali. L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 12

L'Assemblea dei Soci

I Soci sono convocati in Assemblea che sono le assemblee straordinarie e ordinarie, dal Presidente del CONSIGLIO DIRETTIVO almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) dicembre, tramite fax o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data prescelta per la convocazione.

I soci devono comunicare la loro partecipazione all'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati il giorno, l'ora e le materie da trattare e, se del caso, l'indicazione della seconda convocazione che potrà tenersi anche un'ora dopo la prima convocazione.
L'Assemblea può pure essere convocata su domanda avanzata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Fondatori e Onorari.

Articolo 14

Interventi e rappresentanze

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'Articolo 6.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea.

Ogni Socio non potrà raccogliere più di 2 (due) deleghe.

Articolo 15

Nomine per presiedere l'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal Segretario di Coordinamento.

Il presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se ritiene il caso 2 (due) scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto ad intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 16

Validità dell'assemblea

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranza degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione sono validamente costituite qualsiasi sia il numero degli associati interventi e deliberano a maggioranza di questi ultimi.

Articolo 17

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con i quorum di cui all'articolo 16 la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità o attribuito ad associazioni analoghe.

Articolo 18

Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà Sociale e potranno procedere congiuntamente in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie Sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di 3 (tre) Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Statuto a integrazione dello statuto depositato presso agenzia dell'entrate di firenze e copia conforme presso l'ufficio del Notaio Dott. Carrisi, Borgo San Lorenze


Firenze 13/06/2013

Aulito Antonio Presidente



Shaid Naeem Vice Presidente

Scaffidi Muta Maria Segretario



Aulito Gianpaolo consigliere

Abo Hamda Hassan



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 14 GIU. 2013 AL
N. 11567 ESATTI EURO 0,00
AL DIRETTORE

